

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3473 del 09/07/2021
Oggetto	CONCESSIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DI UN POZZO PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI SARMATO (PC). DITTA: FERRARI SILVANO E GIORGIO SOCIETA' AGRICOLA. PRATICA: PC03A0158.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3480 del 02/07/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove LUGLIO 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna,
il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI,
determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO CHE:

- la ditta Ferrari Silvano e Giorgio Società Agricola, c.f. 01376380331, ha presentato istanza, ai

sensi degli artt. 6 e 16 del r.r. 41/2001, assunta al prot. n. 7257 del 30/12/2003, di autorizzazione alla perforazione e contestualmente di concessione di derivazione di acque sotterranee in comune di Sarmato (PC), in via Bettola, 53, ad uso irriguo, mediante n. 1 pozzo da perforare su terreno catastalmente individuato al C.T. di detto Comune al foglio n. 4, mappale 8, coordinate UTM RER x: 540.082; y: 993.438 (cod. pratica PC03A0158);

- con Determinazione n. 7319 del 25/05/2005 è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 16 del r.r. 41/2001, l'autorizzazione alla perforazione di n. 1 pozzo per l'esercizio della derivazione;

ACCERTATO che la richiedente ha trasmesso la relazione completa di fine lavori di perforazione, datata 18/10/2005, firmata dal Dott. Baldini Adriano;

PRESO ATTO della domanda assunta al prot. n. PG/2021/64930 del 27/04/2021, presentata ai sensi dell'art. 31, comma 5, r.r. 41/2001, con cui la ditta Ferrari Silvano e Giorgio Società Agricola, c.f. 01376380331, ha richiesto l'autorizzazione alla perforazione dell'opera di presa in sostituzione di quella esistente non più efficiente, con le caratteristiche descritte di seguito:

- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 30,00;
- diametro della colonna in Fe-Acciaioso di 323 mm;
- equipaggiamento con pompa ad asse verticale con una potenza di 100 hp;
- tratto filtrante posto alla profondità compresa tra m 15,00 e 27,00 dal piano di campagna;
- ubicazione del prelievo: Comune di Sarmato (PC), in via Bettola, 53, su terreno di proprietà del Sig. Ferrari Silvano, censito al foglio n. 4, mappale 8; coordinate UTM RER x: 540.084; y: 993.432;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 30,00 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 20.000,00;

CONSIDERATO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee con variante per sostituzione del pozzo già autorizzato ai sensi degli artt. 6 e 31 del r.r. 41/2001;

DATO ATTO che:

- si è provveduto a pubblicare la domanda sul BURERT n. 47 del 14/04/2004 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

RITENUTO di assentire la perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione di quello esistente che dovrà essere tombato con le modalità indicate nel disciplinare;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione, in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO:

- che per il rilascio della determinazione di autorizzazione alla perforazione n. 7319 del 25/05/2005 erano già stati acquisiti i pareri di rito;
- della dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dalla ditta (prot. n. PG/2021/61518 del 21/04/2021) con cui la stessa ha comunicato l'utilizzo di acqua pubblica nelle annualità dal 2006 al 2013;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2021, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 30/06/2021 la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica PC03A0158;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'azienda Ferrari Silvano e Giorgio Società Agricola, c.f. 01376380331, la concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea con autorizzazione alla perforazione dell'opera di presa in sostituzione di quella esistente autorizzata con atto n. 7319 del 25/05/2005, codice pratica PC03A0158, come di seguito descritta:
 - pozzo avente profondità di m 30,00;
 - ubicazione del pozzo: Comune di Sarmato (PC), in via Bettola, 53, su terreno di proprietà del Sig. Ferrari Silvano, censito al foglio n. 4, mappale 8; coordinate UTM RER x: 540.084; y: 993.432;
 - corpo idrico interessato: Pianura Alluvionale Padana-confinato superiore, cod. 0630ER-DQ2-PPCS;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 30,00;
 - volume d'acqua richiesto pari a mc/annui 20.000,00;
2. di stabilire che i lavori di perforazione devono essere eseguiti entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui all'art. 3 *“Prescrizioni per la perforazione”* del disciplinare allegato alla presente determinazione;
3. di dare atto che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto e al suo allegato, comportano il diniego della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 155, co. 2, l.r. 3/1999;

4. di dare atto che l'autorizzazione può essere revocata qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa idrica e per esigenze di interesse generale;
5. di stabilire che entro 60 giorni dalla realizzazione del nuovo pozzo la concessionaria provveda al tombamento del pozzo esistente nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui all'art. 4 "*Tombamento e messa in sicurezza del pozzo*" del disciplinare allegato alla presente determinazione;
6. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2030;
7. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria e acquisito al prot. n. PG/2021/0103614 del 02/07/2021;
8. di quantificare l'importo del canone di concessione sul quale basare la rivalutazione per gli anni successivi al 2021 in 81,61 euro;
9. di quantificare l'importo dovuto a titolo di canone di concessione per l'anno corrente in 40,80 euro, calcolato in considerazione di 6 ratei mensili a far data dal rilascio della determinazione in oggetto;
10. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
11. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
13. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
14. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
15. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

16. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'azienda Ferrari Silvano e Giorgio Società Agricola, c.f. 01376380331 (cod. pratica PC03A0158).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 30,00, con tubazione di rivestimento in Fe-Acciaioso del diametro interno di mm 323, equipaggiato con pompa ad asse verticale con una potenza di 100 hp, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 15,00 e m 27,00 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Sarmato (PC), in via Bettola, 53, su terreno di proprietà del Sig. Ferrari Silvano, censito al foglio n. 4, mappale 8; coordinate UTM RER x: 540.084; y: 993.432.

ARTICOLO 2 – QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, per la coltivazione di pomodoro, per un'estensione di circa 7 ha e con sistema di irrigazione a goccia.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 30,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 20.000,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nei mesi primaverili – estivi, durante il ciclo produttivo delle colture praticate.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Padana-confinato superiore, cod. 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 3 – PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE

1. **Durata** – L'autorizzazione alla perforazione è accordata per la durata di 6 mesi dalla notifica della stessa, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi.
2. **Comunicazione di inizio lavori** – L'interessato è tenuto comunicare a questa Agenzia con anticipo di almeno 10 giorni la data di inizio dei lavori di perforazione.
3. **Relazione di fine lavori** – L'interessato è tenuto inoltre a trasmettere a questa Agenzia, entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione in cui indicare:
 - l'esatta localizzazione della perforazione;
 - la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 - la stratigrafia dei terreni attraversati;
 - la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa;
 - il tipo di falda captata;
 - le modalità di effettuazione ed i risultati di una prova di pompaggio finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova;
 - il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.
4. **Variazioni** – Ogni variante a quanto espressamente autorizzato deve essere previamente comunicata ed autorizzata da questa Agenzia.

5. **Caratteristiche e ubicazione del pozzo** – L'autorizzazione rilasciata ha ad oggetto la perforazione di n. 1 pozzo le cui caratteristiche e la cui ubicazione sono riportate all'art.1. del presente disciplinare.
6. **Modalità di perforazione** – La perforazione deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da acqua o da fanghi a base di acqua. Per evitare un possibile inquinamento delle falde, si raccomanda di isolare adeguatamente la porzione superficiale del pozzo, fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinanti.

Ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte si prescrivono le seguenti operazioni:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione;
- cementazione della colonna fino alla base dell'acquifero A0;
- realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione;
- sigillatura dell'imbocco del manufatto con apposita flangia contenente un foro del diametro di mm 25, provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni analitici;
- inserimento di una valvola di ritegno (non ritorno) nella tubazione idraulica di mandata del pozzo, per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo, in modo da prevenire accidentali miscele della falda captata con le acque di superficie;
- copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo.

7. **Materiali di risulta** – I materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al d.P.R. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti.
- I fanghi liquidi o semiliquidi utilizzati nei lavori di perforazione e rimasti inutilizzati, quando classificati come rifiuti, dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati.
- Le acque di risulta potranno essere scaricate :
- nei canali fognari, nel rispetto dei limiti di cui al d.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, “*Scarico in rete fognaria*”;
 - in acque superficiali, conformemente al d.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, “*Scarico in rete acque superficiali*”.
8. **Estrazione dell’acqua** – L’estrazione dell’acqua deve avvenire con modalità tali da evitare la contestuale estrazione di terreno o della sua frazione più fina e il verificarsi di cedimenti della superficie del suolo che possano pregiudicare la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell’emungimento.
9. **Dispositivo di misurazione** – Si prescrive l’installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata.
10. **Impianto e tecnologie di perforazione** – La perforazione deve essere eseguita mediante impianti attrezzati per il controllo di eruzioni di gas. Si prescrive inoltre l’adozione di misure idonee a depurare l’acqua dalla possibile presenza di gas di esercizio del pozzo. In caso di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone comunicazione, per le verifiche del caso.
11. **Controlli** – Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 4 – TOMBAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO

1. Il concessionario è obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo da sostituire ed è tenuto a comunicare a questa Agenzia la data di inizio dei lavori almeno 20 giorni prima l'inizio degli stessi per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti.
2. Per l'esecuzione delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza si prescrive di:
 - rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
 - riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri;
 - riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiaccia di cemento da eseguirsi con pacher semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la cementazione interessi sia il dreno che parte dell'acquifero circostante;
 - eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiaccia cementizia in pressione (pacher doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna;
 - riempire il vano con la testa pozzo (se esistente) con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.).
3. Il concessionario è tenuto a trasmettere a questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo.
4. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori.

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2021 è pari a 81,61 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di

riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. Ai sensi della DGR 1792/2016, i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo, di norma determinati sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone sia determinato sulla base del volume d'acqua prelevato, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo; la parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, sarà imputata a compensazione, ai canoni dovuti negli anni successivi e potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 – REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne

avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto

di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.